

Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari del comune di Scarlino

Capo I

Le commissioni consiliari permanenti

- Art. 1 – Costituzione e composizione
- Art.2 - Presidenza e convocazioni
- Art.3 - Funzionamento
- Art.4 – Funzioni
- Art. 5- Segreteria e verbalizzazione delle sedute

Capo II

Le commissioni consiliari temporanee

- Art.6 – Commissioni temporanee
- Art.7- Commissioni di studio

Capo I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 . Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale a norma dell'art.12 dello statuto, può costituire con apposito proprio atto Commissioni Consiliari permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in numero di 3, compreso il Presidente.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.
6. E' costituita la Commissione Consiliare permanente “Statuto e Regolamenti”, con competenza in merito a modifiche statutarie e regolamenti afferenti al Consiglio Comunale.

Art. 2 Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di

nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

4. Il Presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, anche in forma telematica, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco.

Art. 3 Funzionamento

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica **ed è presente la maggioranza dei componenti**.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta, **su richiesta del Presidente**, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. Alle riunioni delle Commissioni permanenti possono partecipare, se invitati, i dirigenti e i funzionari.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione oppure inviati per posta elettronica all'indirizzo dichiarato.

Art. 4 Funzioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo all'espletamento dei compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante l'esame preliminare degli atti di programmazione .

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare di ogni proposta di provvedimento ricadente nella propria competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui il Consiglio sia convocato d'urgenza ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Nel caso in cui la Commissione, convocata per due volte consecutive entro 24 ore non raggiunga il numero legale per poter effettuare la seduta, l'argomento può essere comunque iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni consiliari permanenti, sia per l'esercizio delle proprie funzioni, sia ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli enti e società partecipati dal Comune informazioni e atti e possono proporre audizioni di persone.

Art. 5 Segreteria e verbalizzazione delle sedute

1. La funzione di segreteria può essere disciplinata nell'atto costitutivo della Commissione.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo.

Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dai

- componenti della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art. 11. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati, contestualmente alla sottoscrizione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni, a cura del responsabile del servizio, vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
4. I verbali sono trasmessi alla segreteria comunale che ne cura la conservazione agli atti.

Capo II

COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE

Art. 6 Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni temporanee, costituite da consiglieri comunali eletti, con la rappresentanza di tutti i gruppi.
2. Compito della commissione temporanea è l'esame di materie relative a questioni di carattere generale e non rientranti nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
3. La materia di competenza, così come la durata della Commissione sarà individuata nell'atto costitutivo.
4. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in numero di 3, compreso il Presidente.
3. La commissione temporanea nella sua prima seduta eleggerà il presidente cui competerà la convocazione fissando la data delle adunanze.
4. La commissione temporanea può invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari comunali competenti e tecnici incaricati.
5. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica ed è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile del servizio competente per materia.

Art. 7 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare e approfondire piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di tecnici incaricati, competenti nelle materie da trattare.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Delle Commissioni di studio fa parte l'Assessore competente per materia, da computarsi nel numero dei componenti spettanti alla maggioranza. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in numero di tre.